



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 24/2015

Napoli 22 Giugno 2015 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MAGGIO 2015

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Maggio 2015. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Maggio 2015 è pari a **0,765187** e l'indice Istat è **107,20**.

IL DATORE DI LAVORO DEVE INDICARE PUNTUALMENTE I CRITERI DI SCELTA ADOTTATI PER I RECESSI INTIMATI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12344 DEL 15 GIUGNO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12344 del 15 giugno 2015**, ha statuito che **il datore di lavoro deve indicare dettagliatamente i criteri di scelta utilizzati per i licenziamenti intimati all'esito dell'apposita procedura collettiva ex lege n° 223/91. A tal fine non è sufficiente indicare, nell'atto di recesso, la mera elencazione dei criteri concordati con le OO.SS. nel corso dell'esame congiunto.**

Nel caso in commento, un lavoratore veniva licenziato al termine dell'apposita procedura di licenziamento collettivo prevista dalla normativa prefata. **Il prestatore impugnava l'atto di recesso in quanto nello stesso non erano indicati in modo puntuale i criteri di scelta utilizzati, limitandosi a ripetere, in modo pedissequo, quelli pattuiti nel corso dell'esame congiunto.**

Orbene, gli Ermellini, nel rinviare gli atti alla Corte territoriale per un nuovo deliberato, hanno sottolineato **che il datore di lavoro, all'atto dell'intimazione dei licenziamenti, deve indicare, puntualmente, i criteri di scelta adottati - ex art. 4 c. 9 L. n° 223/91 - non potendosi genericamente rifare alla mera elencazione dei criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* **la lettera di licenziamento non faceva altro che riportare, pedissequamente, quanto concordato durante l'esame congiunto, senza specificare le modalità con le quali erano stati realmente applicati i criteri di scelta,** i Giudici di Piazza Cavour hanno rinviato gli atti alla Corte d'Appello per un nuovo *decisum* alla luce di tale (riaffermato) principio.

SINGOLI EPISODI DI OSTILITA' NEI CONFRONTI DI R.S.U. DENOTANO UNA COMPLESSIVA CONDOTTA ANTISINDACALE GENERANDO UNA SITUAZIONE INTIMIDATORIA E DI INCERTEZZA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 9799 DEL 13 MAGGIO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 9799 del 13 maggio 2015**, ha riconosciuto come **antisindacale** la **condotta** del datore di lavoro **che impedisce il libero esercizio delle attività** sindacali creando un **clima ostile** nei confronti dei **rappresentanti sindacali unitari.**

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Milano aveva rigettato l'appello proposto da una S.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato antisindacali alcuni comportamenti datoriali nei confronti dei R.S.U. consistenti, tra l'altro, nell' **impedimento dell'accesso in azienda in orario non di lavoro**, nella **collocazione della bacheca** in un luogo diverso da quello richiesto ed ancora, nel **demansionamento** di uno degli R.S.U..

Avverso tale decisione, la società ha proposto ricorso per cassazione denunciando che **gli episodi denunciati**, che avevano coinvolto diversi lavoratori, se **presi singolarmente** in considerazione, **non potevano giustificare un generale comportamento antisindacale**.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha qualificato antisindacale la condotta dell'azienda, valutata **nel suo complesso**, di ingiustificato impedimento dell'accesso ai locali di lavoro a due dipendenti in occasione non di servizio, di mutamento di mansioni e della decisione aziendale del luogo di collocazione, diverso da quello richiesto dai R.S.U., della seconda bacheca. Tutti i suddetti comportamenti datoriali, adottati tra il 15 dicembre e il 21 gennaio dell'anno successivo, sono stati **giustamente ritenuti "espressione di un clima aziendale generalmente ostile alle iniziative dei R.S.U. e all'attività del sindacato"**, per la **persistenza** e **idoneità** a produrre **effetti globali** e durevoli nel tempo. La portata intimidatoria e la conseguente situazione di incertezza hanno perciò determinato, in qualche misura, una **restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale**.

L'OMESSO OVVERO RITARDATO INVIO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DA PARTE DI UN INTERMEDIARIO VA PUNITO CON APPLICAZIONE DEL CUMULO GIURIDICO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 11741 DEL 5 GIUGNO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 11741 del 5 giugno 2015**, ha statuito che **per le violazioni commesse dagli intermediari nella trasmissione delle dichiarazioni si applicano le regole sul cumulo giuridico**, donde l'irrogazione della sanzione da infliggere è quella pari alla violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

IL FATTO

A carico di un Consulente del Lavoro, l'Amministrazione finanziaria provvedeva ad irrogare una sanzione di euro 32.508,00 ***per omessa e tardiva trasmissione telematica di 17 dichiarazioni fiscali***.

Contro il suddetto provvedimento, il Consulente ricorreva alla giustizia tributaria, riuscendo ad ottenere dal Giudice di prime cure la riduzione della

sanzione ad euro 5.681. Sentenza confermata successivamente anche dalla CTR.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte dell'Agencia delle Entrate.

Nel caso *de quo*, la principale problematica posta all'attenzione dei Giudici di Piazza Cavour, ha riguardato il fatto se, ove un professionista incorra in **più violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni**, avendo **omesso** o **ritardato** la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, **trovi applicazione la norma di cui all'art. 12 primo comma del D.Lgs. 472/97**, secondo cui il contravventore **"è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio"** anche se si tratti di "violazioni formali della medesima disposizione"; oppure se **si debba ricorrere alla norma di cui all'art. 8 della legge 689/91**, secondo cui la **continuazione** è possibile solo quando il soggetto **"con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative"**.

Orbene, ciò premesso, **gli Ermellini** nel rigettare il ricorso dell'Agencia delle Entrate ***hanno osservato che ben si possono distinguere anche nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario le violazioni formali*** da quelle ***non formali*** in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui **la condotta dell'intermediario agevola l'evasione** o comunque determina un minor incasso erariale (***id: infrazioni non meramente formali***) ed ipotesi in cui **tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (*id: infrazioni formali*)**.

Nel caso di specie, hanno concluso i Giudici delle leggi, **si ritiene che le infrazioni addebitate alla professionista avessero carattere formale**, per cui il ricorso andava respinto e riconosciuto il beneficio del cumulo giuridico.

LE MOVIMENTAZIONI DEI CONTI CORRENTI DI AMMINISTRATORI E FAMILIARI POSSONO ESSERE IMPUTATE DIRETTAMENTE ALLE SOCIETA' DI CAPITALI A BASE SOCIETARIA RISTRETTA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 12276 DEL 12 GIUGNO 2015

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 12276 del 12 giugno 2015**, ha statuito che, qualora il soggetto sottoposto a verifica è una società di capitali a base societaria ristretta, **le movimentazioni bancarie non giustificate degli amministratori della società e dei loro familiari, devono ascrivere alla stessa società.**

Nel caso di specie, i Giudici del Palazzaccio, hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, annullando il verdetto della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che aveva parzialmente accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento a fini IVA emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata, in seguito alla **verifica della contabilità aziendale e soprattutto delle indagini finanziarie sui conti degli amministratori e dei loro familiari.**

Gli Ermellini hanno evidenziato, nelle motivazioni della sentenza, che la presunzione stabilita dall'art. 51 c. 2 del D.P.R. n. 633/1972, secondo la quale **i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dai successivi artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili**, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all'attività svolta in regime IVA e **di qualificare i singoli accrediti come ricavi ed ogni addebito come corrispettivo degli acquisti.**

Per i Giudici del Palazzaccio, in particolare, **detta presunzione può essere vinta dal contribuente solo se il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti individuati egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni**, ovvero che **questi non si riferiscono ad operazioni imponibili**, fornendo, a tal fine, la prova analitica delle riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, oppure della loro estraneità alla sua attività, **con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse.**

Inoltre, che le somme movimentate sui conti correnti intestati ai soci, o anche ai loro congiunti, **siano riferibili alla società contribuente può essere giustificato dalla presenza di diversi elementi sintomatici.**

Tra questi, vengono segnalati **la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore o i soci**, ed i congiunti intestatari dei conti correnti sottoposti a verifica.

Alla luce di questi principi, la Suprema Corte **ha ritenuto più che legittima l'imputazione alla società contribuente delle movimentazioni bancarie, per cifre ingenti, riscontrate sui conti dell'amministratore e dei suoi familiari**, *"non risultando forniti da questi ultimi elementi di prova di segno contrario, idonei a superare la presunzione legale"*.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER "SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO" SE LE MANSIONI RICOPERTE DAL LICENZIATO SONO ASSEGNATE A NUOVI SOCI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 12242 DEL 12 GIUGNO 2015

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 12242 del 12 giugno 2015**, si è espressa in merito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un apprendista, in seguito all'ingresso di nuovi soci.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ritenendo possibile il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un apprendista, aveva escluso la legittimità del licenziamento mancando la soppressione del posto, atteso che i nuovi soci già dal mese precedente al licenziamento avevano iniziato a svolgere le mansioni dell'apprendista.

Gli Ermellini, in ragione di un consolidato orientamento, **hanno inteso ribadire che le scelte di gestione economica dell'impresa, circa la soppressione del settore, reparto o posto di lavoro, non sono sindacabili dal Giudice a condizione che se ne dia prova in sede di giudizio.**

In conclusione, la S.C. **ha ritenuto illegittimo il licenziamento per GMO**, avendo la società datrice indicato nella lettera di licenziamento come causale la *soppressione del posto di lavoro*, senza che le operazioni di riassetto fossero state effettivamente provate o indicate dalla società, limitandosi quest'ultima a

giustificare il riassetto aziendale con la mera sostituzione della lavoratrice da parte di un nuovo socio.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***